

OGGETTO: Istruzioni per la compilazione del tracciato record di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, per la nuova procedura delle indagini finanziarie

Premessa

A decorrere dal 1.1.2006, data di entrata in vigore del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005 in materia di indagini finanziarie, ciascun operatore finanziario è tenuto a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), tramite il quale ricevere le richieste di indagine da parte degli organi preposti ai controlli, ai sensi degli articoli 32, primo comma, numero 7), del DPR n. 600/1973 e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7), del DPR n. 633/72, nonché, entro il termine previsto dalle stesse norme, trasmettere in risposta i dati oggetto della richiesta.

L'obbligo di acquisizione della casella di PEC è contenuto, in particolare, nell'art. 6 del citato provvedimento, che indica le modalità della comunicazione dell'indirizzo e il tracciato record (allegato n. 5 al provvedimento) da utilizzare per la trasmissione all'Agenzia delle entrate.

Le informazioni relative alla modalità di acquisizione della casella di posta elettronica certificata, nonché l'elenco dei gestori della PEC, sono consultabili sul sito del CNIPA all'indirizzo <http://www.cnipa.gov.it>, alla voce *Posta elettronica certificata (PEC)*.

Il tracciato, indicato all'ultimo comma del punto 6.2 del provvedimento, costituisce anche lo strumento con cui dare notizia di ogni variazione intervenuta nell'indirizzo PEC o nei soggetti ad esso associati.

La comunicazione telematica dell'indirizzo presuppone, oltre ai dati tecnici identificativi della casella di PEC, la trasmissione contestuale delle informazioni necessarie all'Agenzia delle entrate per l'inserimento di ciascun operatore nel registro degli indirizzi elettronici.

In proposito, sono state previste tre distinte modalità di utilizzo dell'indirizzo elettronico.

1. Nell'ipotesi normale, la casella di PEC comunicata sarà utilizzata da un unico operatore finanziario, che si identifica nei confronti dell'Agenzia delle entrate come soggetto obbligato alla risposta, come responsabile e come utente (unico) dell'indirizzo comunicato.
2. Nel caso di un soggetto delegato a rappresentare una serie di operatori (struttura accentrata), che assume la responsabilità delle comunicazioni relative alle indagini finanziarie, questi figurerà in qualità di soggetto obbligato (record di testa del tracciato di comunicazione dell'indirizzo) e di responsabile (record di dettaglio 1), con un'unica casella di PEC (da indicare sempre nel record di dettaglio 1). Gli

operatori rappresentati sono identificati nel record di dettaglio 2 ripetuto un numero di volte pari agli operatori associati.

3. Infine, qualora più operatori finanziari decidano di utilizzare la stessa casella di PEC, ognuno provvederà a comunicare i propri dati con le modalità di cui sopra, indicando come solo dato comune l'indirizzo di PEC da utilizzare.

L'elenco delle informazioni aggiuntive è contenuto nell'art. 7 del provvedimento in esame. Di seguito vengono forniti alcuni chiarimenti per la corretta compilazione del tracciato.

Il record di testa

Il record di testa è singolo per ogni comunicazione di indirizzo.

I dati identificativi della fornitura

Sono dati invariabili e si compongono di:

Tipo Record, che va posto = 0

Codice identificativo della fornitura = PECXX

Codice numerico della fornitura = 30

Il codice fiscale del soggetto obbligato

Il campo richiede un codice fiscale valido. Nel caso di codice errato la comunicazione verrà scartata.

I dati identificativi del soggetto obbligato

Per soggetto obbligato si intende la persona fisica (o non fisica) che si dichiara, tramite la compilazione del tracciato, come responsabile delle risposte relative alle indagini finanziarie.

Il responsabile delle indagini può essere anche una cosiddetta 'struttura accentrata'.

Per struttura accentrata si intende un organismo delegato a rappresentare più operatori finanziari nei rapporti con l'autorità procedente. La struttura accentrata riceve le richieste di indagine e trasmette le risposte in nome e per conto di ciascun rappresentato attraverso un unico indirizzo di PEC.

La struttura accentrata, in qualità di soggetto sottoscrittore delle risposte, è anche qualificabile come responsabile a tutti gli effetti giuridici delle stesse.

Il codice fiscale del precedente soggetto obbligato

Da utilizzarsi esclusivamente in caso di variazione. Vedere il paragrafo riservato alla comunicazione delle variazioni.

Caratteri di controllo

Sono caratteri indicativi della fine del record di testa e si compongono di un filler di 123 spazi, un carattere di controllo, da porre =A e dei caratteri di fine riga.

Il record di dettaglio (1) – L’identificazione del responsabile delle indagini finanziarie

Il record di dettaglio n. 1 è singolo per ogni comunicazione di indirizzo.

L’identificativo del record

Il ‘Tipo Record’ va posto=1

Il codice fiscale del responsabile delle indagini finanziarie

Nel campo va indicato il codice fiscale del soggetto, persona fisica, che assume la responsabilità della corrispondenza telematica con l’Agenzia delle entrate per quanto riguarda le indagini finanziarie.

Normalmente si identifica con l’amministratore, per le persone non fisiche, o con il titolare, per le persone fisiche.

Dati identificativi del responsabile persona fisica delle indagini finanziarie

Sono i dati anagrafici del soggetto titolare della firma elettronica principale che sarà utilizzata per firmare i messaggi, coincidente con il responsabile delle indagini finanziarie, compresa la persona fisica responsabile della struttura accentrata.

Dati relativi alla casella di posta elettronica

L’indirizzo comprende una denominazione del soggetto ed il dominio del gestore che ha rilasciato la casella di PEC, separati dal simbolo @;

È obbligatorio immettere una data iniziale a partire dalla quale è attiva la casella.

Per la presenza di una data di cessazione della validità dell’indirizzo e di una data di variazione dell’indirizzo, vedere la sezione relativa alla comunicazione delle variazioni.

Dati relativi alla firma elettronica

Il numero del certificato qualificato relativo alla firma digitale è il numero seriale del certificato nella versione annotata; la versione non è comunicata.

Per la comunicazione del rinnovo del periodo di validità del certificato, si proceda analogamente alla comunicazione di variazione di altri elementi del tracciato.

I record di dettaglio (2) – L’identificazione dell’operatore finanziario

Il record di dettaglio n. 2 deve essere compilato, nel caso dell’operatore finanziario singolo con gli stessi dati contenuti nel record di testa.

Nel caso della struttura accentrata, il record n. 2 è ripetuto un numero di volte pari al numero degli operatori finanziari collegati alla struttura accentrata.

L’identificativo del record

Il ‘Tipo Record’ va posto =2

Codice fiscale dell’operatore finanziario

Si veda quanto detto sul codice fiscale del soggetto obbligato nella sezione relativa al record di testa; oltre al codice fiscale, va indicato il codice operatore secondo una codifica deducibile dalla tabella (allegato n. 3) al provvedimento citato in premessa.

Dati identificativi dell'operatore finanziario persona fisica
Dati identificativi dell'operatore finanziario persona non fisica
I campi sono sufficientemente autoesplicativi.

Il record di coda

A differenza del campo relativo al 'Tipo Record' che va posto = 9, il contenuto del record di coda è identico a quello del record di testa.)

La comunicazione delle variazioni

La comunicazione di una qualsivoglia intervenuta modifica di uno o più elementi acquisiti con riferimento all'operatore finanziario nel registro degli indirizzi elettronici, avviene con un nuovo invio del tracciato record, compilato in ogni campo.

I nuovi dati inviati sostituiranno quelli precedentemente acquisiti. Nel caso in cui sia intervenuta una modifica dei dati anagrafici e/o del codice fiscale del soggetto indicato nel record di testa, oltre alla compilazione di tutti i campi, sarà necessario includere nella comunicazione il codice fiscale del precedente soggetto obbligato nell'apposito campo del record di testa.